



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 830
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 novembre 2017

I N D I C E

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria (notturna) Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Martedì 28 novembre 2017

Plenaria

845^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 22,20.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*;
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)* (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente TONINI (PD) avverte che sono pervenute le riformulazioni 3.24 (testo 3), 3.44 (testo 3), 3.0.9 (testo 2), 13.10 (testo 3), 16.78 (testo 2), 17.0.6 (testo 2), 19.2 (testo 2), 24.0.22 (testo 2), 38.0.21 (testo 3), 39.43 (testo 2), 39.68 (testo 2), 39.72 (testo 2), 39.75 (testo 2), 39.76 (testo 3), 39.79 (testo 3), 39.81 (testo 2), 39.82 (testo 2), 39.0.19 (testo 3), 39.0.20 (testo 3), 40.24 (testo 3), 41.0.26 (testo 2) Coord., 41.0.28-41.0.29 (testo 3), 41.0.53 (testo 3), 42.0.11 (testo 2), 47.0.10 (testo 2), 48.0.63 (testo 2), 52.0.33 (testo 2), 52.0.38 (testo 3), 54.0.33 (testo 3),

55.22 (testo 2), 57.0.22 (testo 2), 57.0.24 (testo 3), 57.0.31 (testo 4), 57.0.35 (testo 2), 59.10 (testo 2) Coord., 63.4 (testo 4), 66.2 (testo 3), 67.0.29 (testo 2), 90.29 (testo 2), 96.0.17 (testo 4), 97.0.6 (testo 2), 98.3 (testo 3), 101.0.22 (testo 2), 101.0.46 (testo 2) e 104.Tab.2.10.5 (testo 2), pubblicate in allegato.

Sono stati presentati gli ordini del giorno G/2960/251/5, G/2960/252/5, G/2960/253/5, G/2960/254/5, G/2960/255/5, G/2960/256/5, G/2960/257/5 e G/2960/258/5, pubblicati in allegato. È stato inoltre riformulato l'ordine del giorno G/2960/29/5 in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 29.0.23, 55.21 (testo 4), 58.1100, 87.2 (testo 2), 89.0.6 (testo 3), 101.0.18, 96.0.1, 3.128, 3.174, 4.10, 5.36, 16.71, 20.0.6 (testo 3), 21.0.15 (testo 2), 21.0.29, 24.0.27, 26.0.11, 26.0.13, 30.7 (testo 2), 29.0.23, 32.4, 32.0.1 (testo 2), 36.35, 39.69, 40.36, 41.2 (testo 2), 41.52, 41.59, 41.78, 41.0.36, 48.0.53, 51.10 (testo 2), 55.6, 56.4, 69.0.1, 69.0.10 (testo 2) e 102.0.1 (testo 2).

Il presidente TONINI avverte che si passerà all'esame delle riformulazioni predisposte dai relatori ai fini dell'adeguamento della copertura, di una serie di emendamenti precedentemente accantonati e segnalati dai Gruppi. Cede quindi la parola ai relatori e al Governo per i rispettivi pareri.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 30.0.31 (testo 2).

La senatrice LEZZI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, pur stigmatizzando che l'importo di 480 euro mensili sia limitato al solo 2018 e che venga poi decurtato della metà negli anni successivi.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) lamenta anch'egli che la misura sia limitata al solo 2018, mentre altre proposte emendative del suo Gruppo prevedevano un intervento a regime per tutto il triennio 2018-2020. Pur con queste riserve, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) rivendica l'impegno costantemente portato avanti dal suo Gruppo a favore della famiglia, grazie al quale è stato predisposto anche questo emendamento. Ricorda che dal 2014 è stato istituito ad esempio un fondo a favore dei nuovi nati (il cosiddetto «*bonus bebè*»): è una misura che mira a combattere il grave problema della denatalità che ha colpito l'Italia e i cui effetti dovrebbero però essere valutati su un periodo di tempo medio-lungo (almeno 10 anni). Preannuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento, pur criticando il fatto che l'intervento sia limitato al 2018 e si riduca poi della metà negli anni successivi: auspica che alla Camera dei deputati l'importo possa essere ulteriormente incrementato.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), pur rilevando anch'egli la misura eccessivamente limitata dell'intervento rispetto alle esigenze, laddove altre proposte della sua parte politica prevedevano misure più incisive, preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 30.0.31 (testo 2) anche del suo Gruppo, essendo l'impegno a favore della famiglia tra gli obiettivi prioritari.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) denuncia il grave allarme sociale che le difficoltà crescenti delle famiglie stanno suscitando e di cui il fenomeno della denatalità è spia evidente, specie in certe Regioni del Paese che rischiano un vero e proprio spopolamento. L'emendamento in esame è un primo intervento importante, anche se insufficiente, perché occorrono piani di sostegno e servizi sociali più adeguati.

Cogliendo tuttavia gli aspetti positivi dell'iniziativa, aggiunge la firma all'emendamento e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

I senatori Anna Cinzia BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BARANI (*ALA*), ARRIGONI (*LN-Aut*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), VICARI (*AP-CpE-NCD*), SANTINI (*PD*), FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), LANGELLA (*ALA*) BROGLIA (*PD*), Elena FERRARA (*PD*), PAGLIARI (*PD*), ORRÙ (*PD*), COLLINA (*PD*), RUTA (*PD*) e Laura BIANCONI (*AP-CpE-NCD*), GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), Magda Angela ZANONI (*PD*), AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) e BOCCARDI (*FI-PdL XVII*) aggiungono le proprie firme all'emendamento 30.0.31 (testo 2).

Anche la senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rilevando che l'emendamento dà una prima risposta, ancorché limitata per contrastare il calo demografico, problema che ha rilevanti effetti anche di tipo economico.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 30.0.31 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 31.0.6 (testo 2).

La senatrice LEZZI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 31.0.6 (testo 2) è approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO si pronunciano in senso favorevole sulla proposta 32.0.11 (testo 2).

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore MICHELONI (*PD*), al quale risponde brevemente il vice ministro MORANDO, l'emendamento 32.0.11 (testo 2) è messo ai voti e approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 33.0.1 (testo 2).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala la richiesta del senatore Zin di poter aggiungere la firma, che, con il consenso del primo firmatario, viene dunque aggiunta.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara l'astensione della sua parte politica.

Anche il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

L'emendamento 33.0.1 (testo 2) è infine messo ai voti e approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 39.0.17 (testo 2).

La senatrice LEZZI (*M5S*) stigmatizza il contenuto dell'emendamento, che attribuisce fondi pubblici (sebbene di importo limitato) per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici, che dovrebbero provvedervi a proprie spese, impiegando le risorse pubbliche per finalità più meritevoli. Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo e chiede ai proponenti di ritirare l'emendamento.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BOCCARDI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento in questione.

L'emendamento 39.0.17 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO formulano parere favorevole sull'emendamento 40.39 (testo 4).

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo forte perplessità sulla proposta in esame, che stanziava fondi per l'assunzione di operatori con contratto di lavoro intermittente per il servizio d'ordine degli stadi, segnalando che tali risorse potrebbe utilizzarsi per altre finalità.

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizzando l'ennesima deroga alle regole ordinarie per le assunzioni

con contratto di lavoro intermittente. Si tratta di un evidente regalo fatto al settore sportivo su richiesta del ministro Lotti. Critica la dichiarazione di ammissibilità di tale emendamento, chiaramente ordinamentale, in spregio alle regole della legge di contabilità.

Il PRESIDENTE precisa che l'ammissibilità di questa proposta emendativa è stata valutata alla stregua di tutte quante le altre: in particolare, sono state dichiarate inammissibili numerose proposte emendative (in alcuni casi revocando anche la dichiarazione di inammissibilità precedentemente formulata) laddove le verifiche condotte hanno evidenziato che, pur non avendo riflessi diretti sulla finanza pubblica, tali proposte potevano però avere un impatto significativo sull'economia reale e sull'occupazione.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Posto ai voti l'emendamento 40.39 (testo 4) è approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 41.55 (testo 2).

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) dichiara il voto contrario della sua parte politica. Contesta che, con questa proposta, si consenta per le strutture che erogano assistenza ospedaliera specializzata per le patologie acute, di continuare a praticare le tariffe attuali più elevate, invece di concludere l'*iter* per definire le nuove tariffe, più basse.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) condivide le critiche della senatrice Guerra, preannunciando il voto contrario anche del suo Gruppo. Lamenta infine che proroghe di questo tipo non siano state concesse in altri casi, certamente più importanti e meritevoli.

La senatrice LEZZI (*M5S*) sottolinea che l'emendamento riserva un ingiustificato trattamento di favore a certi soggetti, per fini meramente elettorali.

Il vice ministro MORANDO precisa che l'emendamento serve a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza, nelle more del perfezionamento della procedura per la determinazione delle nuove tariffe, sulla quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha registrato notevoli ritardi. Contesta quindi che le tariffe in vigore siano più alte e fa presente che si tratta comunque di uno slittamento per un tempo assai breve.

L'emendamento 41.55 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sulla proposta 41.69 (testo 3).

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) preannuncia voto contrario, stigmatizzando come ancora una volta si vadano a favorire le prestazioni sanitarie rese solo da taluni istituti, a scapito di altri.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sugli effetti dell'emendamento in esame, in particolare per comprendere se il richiamo alla valorizzazione della qualità dei servizi resi dagli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) si traduca o meno in una rideterminazione delle tariffe praticate da tali istituti, o rischi di essere una semplice norma manifesto.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) precisa che l'emendamento interviene sulle procedure di contenimento della spesa sanitaria pubblica, come previste dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015 ivi richiamata, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni rese dagli IRCCS.

Posto ai voti, l'emendamento 41.69 (testo 3) è approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO si pronunciano in senso favorevole sull'emendamento 41.0.28 (testo 3).

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) esprime perplessità sul comma 2 dell'emendamento, laddove prevede assunzioni a tempo indeterminato nel settore sanitario mediante procedure concorsuali per esami e non, come normalmente previsto, per titoli ed esami.

La senatrice DE BIASI (*PD*) segnala di aver presentato, insieme alla senatrice Bianconi l'emendamento 41.0.29 (testo 2) di analogo tenore, chiedendo come mai lo stesso non sia stato riformulato dai relatori al pari di quello in esame.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiarisce che i relatori hanno assunto una singola proposta emendativa per ciascuna delle questioni segnalate, rimettendo poi ai singoli senatori di accogliere le riformulazioni proposte ed eventualmente di sottoscriverle, a prescindere dai firmatari originari dell'emendamento.

Il senatore BARANI (*ALA*) aggiunge la sua firma all'emendamento 41.0.28 (testo 3).

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) fa presente che, per prassi, in caso di emendamenti aventi analogo o identico tenore che i relatori intendono riformulare al fine di raccogliere un più ampio consenso tra le forze

politiche, normalmente si assume un solo emendamento, sul quale poi gli altri senatori possono convergere.

Dopo un intervento della senatrice DE BIASI (*PD*), ha la parola il vice ministro MORANDO, il quale, in replica alla senatrice Guerra, chiarisce che il testo dell'emendamento è stato concordato con il Governo dopo un attento esame, che ha valutato anche gli aspetti delle procedure concorsuali. Suggerisce poi alla senatrice De Biasi di riformulare l'emendamento 41.0.29 (testo 2) in un testo identico al 41.0.28 (testo 3).

Dopo che la senatrice DE BIASI (*PD*) ha presentato l'emendamento 41.0.29 (testo 3), identico al 41.0.28 (testo 3), i due emendamenti sono posti congiuntamente ai voti e approvati.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, è poi posto ai voti e approvato l'emendamento 42.6 (testo 2).

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO si pronunciano in senso favorevole sull'emendamento 44.0.1 (testo 2).

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

La proposta 44.0.1 (testo 2) è indi messa ai voti e approvata.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 45.2 (testo 3).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sul nuovo testo dell'emendamento, che il presidente TONINI fornisce.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) preannuncia il voto contrario sulla proposta, stigmatizzando il fatto che, per aumentare i compensi degli avvocati dello Stato, si vadano a ridurre alcune borse di studio.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiarisce che l'emendamento opera un semplice riallineamento dei compensi degli avvocati dello Stato a quelli delle amministrazioni regionali e locali. Per quanto riguarda le risorse utilizzate, le borse di studio in questione non risultano mai essere state attivate.

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo. Rimarca polemicamente che la stessa maggioranza, dopo aver a suo tempo ridotto la quota dei compensi degli avvocati di Stato sul valore delle vertenze, proceda ora nuovamente ad aumentarla. Si tratta peraltro di soggetti che già percepiscono notevoli emolumenti: quelle stesse risorse potrebbero

essere impiegate per finanziare interventi più importanti, come lo stesso «*bonus bebè*» affrontato in precedenza.

L'emendamento 45.2 (testo 3) è quindi messo ai voti e approvato.

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere favorevole, con distinte votazioni vengono approvati gli emendamenti 46.0.12 (testo 3) e 46.0.23 (testo 2).

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO si pronunciano in senso favorevole sulla proposta 48.0.44 (testo 3).

Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice LEZZI (*M5S*), la suddetta proposta è messa in votazione e approvata.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 49.0.8 (testo 2).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede di inserire al comma 2 la precisazione che le assunzioni a tempo indeterminato ivi previste presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale avvengano mediante concorso pubblico.

Il senatore VACCARI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento, ricordando di averne presentato uno di analogo tenore. Chiede però di sopprimere il comma 4, che, per il personale delle Autorità di bacino distrettuali, proroga la validità del contratto collettivo nazionale vigente, considerato che sono in corso le trattative sindacali per la sottoscrizione del nuovo contratto.

Il vice ministro MORANDO, in replica al senatore Cioffi, precisa che per le assunzioni si applicano necessariamente le disposizioni già previste a legislazione vigente per il personale interessato. In merito alla richiesta del senatore Vaccari, fa presente che il comma 4 è essenziale per la copertura finanziaria dell'emendamento.

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 49.0.8 (testo 2).

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO formulano parere favorevole sull'emendamento 63.4 (testo 3).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) critica la nuova formulazione dell'emendamento, a suo avviso addirittura peggiore della precedente, perché agevola in maniera eccessiva tutte le costruzioni relative ai rigassificatori e alle piattaforme petrolifere, attraverso un'interpreta-

zione di favore che esclude tali impianti dal pagamento dell'IMU, se non per una minima porzione, con effetto retroattivo su somme già iscritte nei ruoli fiscali. Si tratta di una evidente forzatura, che contraddice le sentenze già intervenute che hanno riconfermato l'assoggettabilità di tali infrastrutture ai tributi e che si pone anche contro la strategia di decarbonizzazione approvata dallo stesso Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*), in qualità di firmatario dell'emendamento, presenta un nuovo testo, che sopprime il comma 5, eliminando quindi l'agevolazione fiscale prevista per le piattaforme petrolifere.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), pur apprezzando la riformulazione del senatore Santini, osserva che il problema viene meno solo per le piattaforme petrolifere ma resta inalterato per i rigassificatori. Si tratta di tre impianti in tutta Italia (ai quali, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe aggiungersene un quarto), che sono per di più di proprietà di grandi gruppi finanziari internazionali. Non si capisce quindi per quale motivo il Governo e la maggioranza vogliano fare questo regalo a spese dei contribuenti a soggetti che sono certamente in grado di pagare quei tributi.

Il senatore COLLINA (*PD*) apprezza la riformulazione del senatore Santini, che risolve numerosi problemi, anche legati a contenziosi già in atto tra i proprietari dei rigassificatori e alcune amministrazioni locali.

La senatrice LEZZI (*M5S*) osserva che i contenziosi esistono anche per i rigassificatori. Denuncia inoltre che, mentre si intende dare un'ingiustificata agevolazione a grandi gruppi finanziari, sulla stessa IMU non si sono accolte le proposte del suo Gruppo per ridurre il carico alle imprese italiane. Stigmatizza quindi che le forze di maggioranza si siano chiaramente compromesse con certi gruppi di potere internazionale.

Il PRESIDENTE invita a moderare i toni del dibattito, nel rispetto reciproco.

Il senatore BROGLIA (*PD*) aggiunge la sua firma all'emendamento 63.4 (testo 4).

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento, come riformulato dal senatore Santini. Proprio l'esperienza di un rigassificatore ubicato nel Veneto, la sua regione, dimostra l'utilità di queste infrastrutture per la strategia nazionale di diversificazione di approvvigionamento energetico. Riconosce altresì l'esigenza di estendere le agevolazioni IMU anche ad altre categorie di attività produttive, auspicando che si possa lavorare su questo tema nel seguito dell'*iter* del disegno di legge di bilancio presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo. Rileva inoltre una contraddizione tra il comma 4 e il comma 5 testé soppresso riguardo alla diversa interpretazione del presupposto dello sfruttamento del sottosuolo marino. Ritene inoltre che il comma 4 abbia evidenti problemi di copertura: si tratta infatti di un'agevolazione molto costosa. È peraltro singolare che questa interpretazione di favore contraddica le azioni di recupero dei tributi non versati che la giustizia tributaria e la Guardia di finanza hanno imposto di iniziare alle amministrazioni comunali interessate, come quella di Livorno.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) conferma tale circostanza per quanto concerne il comune di Livorno. Ove avesse potuto iniziare l'azione di recupero nei confronti dei proprietari del locale rigassificatore, il comune l'avrebbe certamente vinta, ma ora non potrà più procedere a causa di questo emendamento. Si chiede perché il Governo e la maggioranza intendano penalizzare gli enti locali a vantaggio di grandi gruppi industriali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) conferma il suo voto contrario anche sull'emendamento riformulato, dato che il comma 4 residuo presenta ugualmente rilevanti profili di illegittimità.

Posto ai voti, è infine approvato l'emendamento 63.4 (testo 4).

Sull'emendamento 72.18 (testo 3) intervengono i senatori CIOFFI (*M5S*) e Lucrezia RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) per chiedere chiarimenti sul motivo di prevedere una deroga alle procedure ordinarie del codice degli appalti, in relazione a un evento che non presenta caratteristiche di urgenza, essendo previsto per il marzo del 2020.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ricorda che il codice degli appalti è già di per sé, spesso, motivo di rallentamento della cantierabilità di investimenti pubblici e precisa che in questo caso non vede ragione per invocare una procedura negoziata che verosimilmente porterà all'apertura di futuri contenziosi.

Interviene il senatore SANTINI (*PD*) per precisare che l'emendamento è frutto di un confronto tra il Ministero delle infrastrutture e la provincia di Belluno e risponde a una tempistica che può sembrare ampia, ma che in realtà richiede di avviare i lavori da subito, anche perché sono in programma eventi precedenti al marzo 2020.

Dichiarano il loro voto contrario la senatrice BULGARELLI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, e la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*).

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 72.18 (testo 3) è approvato.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO invitano a ritirare l'emendamento 87.2 (testo 2) poiché la perdita di gettito relativa agli anni successivi al primo non è compensata dalle maggiori entrate previste per il primo anno.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 87.2 (testo 2).

L'emendamento 89.78 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 89.0.6 (testo 3) interviene la senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) per rimarcare l'esigenza di destinare finanziamenti europei all'infrastruttura che consenta il collegamento della banda ultralarga fino alle abitazioni; e sottoscrive quindi e ritira l'emendamento, per la sua trasformazione in un ordine del giorno.

L'emendamento 94.Tab.A.9 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 95.7 (testo 3), dichiarano il voto contrario i senatori ARRIGONI (*LN-Aut*), RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) e LEZZI (*M5S*).

Posto ai voti con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 95.7 (testo 3) è approvato.

In riferimento all'emendamento 95.0.52 (testo 2), già approvato nella seduta antimeridiana, interviene il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) per avvertire che questo tipo di disposizioni rischia spesso di ingenerare nei Comuni l'istituzione di fondi di rotazione, che danno luogo a una pluralità di proposte progettuali, con relativi costi di progettazione che gravano sui fondi stessi.

In merito all'emendamento 98.3 (testo 2) il rappresentante del GOVERNO si complimenta con il senatore Azzollini per aver chiesto la relazione tecnica. La disposizione fiscale in esso contenuta risulta onerosa e pertanto deve essere espunta. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento in un testo 3 che, con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato, con il voto contrario dei senatori del Gruppo M5S.

In riferimento all'emendamento 101.0.3 (testo 3) interviene la senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) per dichiarare il suo dissenso da una soluzione ibrida e come tale inadeguata, che non prevede né un parco nazionale, né un parco interregionale, e che unisce i confini di due parchi pree-

sistenti, escludendo altri territori, mentre servirebbe l'istituzione di un vero parco nazionale con tutto che ciò comporta.

Interviene la senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) per associarsi alla posizione espressa dalla senatrice De Petris e per ricordare l'appello formulato da 21 associazioni ambientaliste riconosciute contro l'emendamento in questione.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il suo voto contrario, ancorché per motivazioni diverse rispetto a quelle testé formulate. In particolare, ritiene non corretto inserire tali norme nella legge di bilancio e deplora una norma che prevede l'istituzione di un parco, che in buona parte insiste sul territorio della regione Veneto, senza un previo accordo con la regione stessa, per di più scaricando sulle regioni interessate l'intero onere finanziario. Ritiene, inoltre, che si tratti di una violazione al *referendum* sull'autonomia del Veneto.

Interviene, quindi, il senatore VACCARI (*PD*) per precisare che l'emendamento in questione, come anche l'emendamento 101.0.4 conseguono alle ultime modifiche apportate alla legge n. 394 del 1991, volte a favorire l'istituzione di nuovi parchi. L'emendamento non prevede l'istituzione di un parco nazionale, per la contrarietà delle regioni coinvolte, e quindi rimanda all'intesa tra le stesse regioni per la definizione dei confini del parco e della sua *governance*; in mancanza dell'intesa, il parco non potrà essere istituito.

Dichiara il suo voto contrario la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), a motivo del mancato coinvolgimento dei territori interessati.

Su domanda della senatrice LEZZI (*M5S*), interviene il senatore CALEO (*PD*) per precisare che la sostituzione della penisola salentina con Capo d'Otranto rappresenta un'estensione dell'area marina protetta.

Dichiara il suo voto contrario la senatrice BULGARELLI (*M5S*), la quale ribadisce l'opportunità di tenere conto dell'opinione delle associazioni ambientaliste ed esprime la convinzione che, poiché le regioni non hanno trovato l'accordo in più di 25 anni, difficilmente lo raggiungeranno ora, ritenendo, invece, che occorresse procedere con l'istituzione di un parco nazionale.

L'emendamento 101.0.3 (testo 3), con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

I senatori LANGELLA (*ALA*), MILO (*ALA*) e BARANI (*ALA*) sostengono l'emendamento 119.5 (testo 3) che, con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 17.0.7 (testo 3), interviene il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) per chiedere che sia trattato insieme all'emendamento 19.2 a sua firma, poiché si tratta di due testi complementari tra loro.

Su proposta del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 17.0.7 (testo 3) è accantonato per essere trattato insieme all'emendamento 19.2.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 24.0.9 (testo 3), a cui aggiungono la firma i senatori ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BARANI (*ALA*), URAS (*Misto-Misto-CP-S*), Cristina DE PIETRO (*Misto*), PAGLIARI (*PD*) e BORIOLI (*PD*), posto ai voti con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

L'emendamento 29.0.33 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Sull'emendamento 38.0.21 (testo 2) interviene il rappresentante del GOVERNO per illustrare una riformulazione in un testo 3, concernente gli aspetti di copertura finanziaria.

Interviene il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) per sottolineare che l'emendamento rappresenta l'esito di un valido lavoro con cui è stato possibile mettere a punto un testo importante relativo ai poligoni militari.

Aggiungono la propria firma i senatori STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*), Cristina DE PIETRO (*Misto*), BARANI (*ALA*), LANGELLA (*ALA*), CALEO (*PD*) e MILO (*ALA*).

Intervengono i senatori BARANI (*ALA*) e il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) per esprimere i loro complimenti al senatore Uras per il lavoro svolto in relazione all'emendamento.

Il senatore LAI (*PD*) ricorda che l'emendamento era stato presentato al decreto-legge fiscale e che per mancanza di tempo non era stato possibile completarne l'istruttoria.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 38.0.21 (testo 3), è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Sull'emendamento 40.0.4 (testo 3) ha la parola il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), il quale lamenta la deroga ivi prevista al codice degli

appalti, sintomatica di una deleteria tendenza della politica a rinunciare alle proprie responsabilità, aumentando l'ambito discrezionale della burocrazia, come appare evidente dal ricorso alla figura commissariale. Esprime pertanto un orientamento nettamente contrario alla proposta emendativa, pur apprezzando in generale le iniziative volte alla promozione delle manifestazioni sportive.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) motiva l'intenzione di voto contrario del proprio Gruppo, mettendo in evidenza le implicazioni negative della continua erosione in atto del quadro normativo costituito dal codice degli appalti. Nel caso dell'emendamento in esame rileva che l'attribuzione al commissario della qualità di stazione appaltante è contraria al principio di trasparenza. Invita pertanto a una riflessione generale sulla tendenza radicata ad aggirare il dettato legislativo. Menziona inoltre le conseguenze delle procedure di aggiudicazione con massimo ribasso in Campania, che si rivelano utili al riciclaggio del denaro.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) trova ingiustificato il ricorso all'urgenza quale base della formulazione dell'emendamento, il quale si inquadra piuttosto nella linea di aumento dei poteri della burocrazia adottata dal Governo, particolarmente grave a fronte della rigidità con la quale le disposizioni legislative trovano applicazione in rapporto all'attività delle imprese. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore BARANI (*ALA*) aggiunge la propria firma all'emendamento 40.0.4 (testo 3).

Con il parere favorevole della RELATRICE e del GOVERNO l'emendamento 40.0.4 (testo 3) è quindi messo ai voti, risultando approvato.

Sull'emendamento 54.0.33 (testo 2) interviene il vice ministro MORANDO, il quale mette in evidenza la volontà di privilegiare le proposte di origine parlamentare rispetto a quelle del Governo che ha presentato sul tema l'emendamento 58.1100; in particolare, la proposta in esame reca i medesimi contenuti dell'emendamento governativo originario. Il testo della senatrice Vicari, tuttavia necessita di una nuova formulazione, che suggerisce in ragione della corretta copertura finanziaria.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) accoglie la formulazione proposta.

L'emendamento 54.0.33 (testo 3) è quindi momentaneamente accantonato.

Il vice ministro MORANDO, pur esprimendo favore riguardo alle finalità dell'emendamento 55.21 (testo 4), invita a ritirarlo. Specifica che il

Governo si impegna a sostenere l'approvazione delle medesime modifiche in sede di trattazione presso la Camera, quando risulteranno disponibili con maggiore certezza le risorse necessarie.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) accoglie con soddisfazione l'impegno del rappresentante del Governo; sottolinea come l'emendamento in esame derivi dallo sforzo comune dei diversi Gruppi parlamentari e sia mosso dall'esigenza di recuperare gli adeguamenti stipendiali dei docenti universitari, bloccati dal 2011, con particolare vantaggio per i più giovani. Ritira quindi l'emendamento 55.21 (testo 4).

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) si sofferma sull'importanza della questione del trattamento economico della docenza universitaria, facendo presente che quanto disposto dall'articolo 55 risulta insufficiente a compensare gli effetti del blocco della progressione economica, mentre lo stesso emendamento appena ritirato non avrebbe consentito una soluzione strutturale. Specifica inoltre che con l'emendamento 55.22, che egli ha presentato e al momento non in esame, si intendeva estendere gli adeguamenti ai ricercatori in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) esprime l'auspicio del proprio Gruppo di una soluzione positiva nel corso dell'esame alla Camera dei deputati e fa presente l'attuale necessità di destinare risorse adeguate per il miglioramento del trattamento economico degli insegnanti della scuola pubblica.

In ordine all'emendamento 54.0.33 (testo 3), precedentemente accantonato, ha la parola la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), la quale richiama l'attenzione sulla rilevanza di un intervento della politica finalizzato alla stabilizzazione di lavoratori precari e dà atto al vice ministro MORANDO dell'impegno profuso al fine di individuare una soluzione positiva.

I senatori LUMIA (*PD*) e URAS (*Misto-Misto-CP-S*), nonché i relatori GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e ZANONI (*PD*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 54.0.33 (testo 3), sul quale il parere del vice ministro MORANDO è favorevole.

La senatrice LEZZI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

La Commissione approva l'emendamento 54.0.33 (testo 3).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 57.6 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) rileva il carattere positivo dell'emendamento in esame, auspicando che esso costituisca un primo passo verso un aumento strutturale dei fondi per l'attuazione del diritto allo studio.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) esprime soddisfazione, segnalando l'importanza del contributo che si intende fornire per l'effettività del diritto allo studio. Fa inoltre presente l'intervento a favore dei dottorandi di ricerca, consistente in un aumento delle borse di studio, rimaste finora ai livelli del 2008.

L'emendamento 57.6 (testo 2) viene quindi posto in votazione e approvato, restando quindi assorbito l'emendamento 57.16 (testo 2).

Intervenendo sull'emendamento 57.0.1 (testo 3), la senatrice BULGARELLI (*M5S*) specifica che il suo Gruppo aveva inteso perseguire attraverso uno specifico emendamento una soluzione maggiormente incisiva riguardo al tema dell'alta formazione artistica e musicale.

La relatrice ZANONI (*PD*) ritiene che l'emendamento 57.0.1 (testo 3) possa costituire una sintesi efficace dei numerosi emendamenti presentati sulla medesima materia.

Il PRESIDENTE rileva che l'emendamento dei relatori può trovare il sostegno dei diversi Gruppi.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) osserva che il riordino dell'alta formazione artistica e musicale merita un approfondimento specifico, da svolgere in altra sede. Ritiene tuttavia che la previsione della statizzazione degli istituti sia da accogliere favorevolmente, pur risultando criticabile l'insufficienza delle risorse messe a disposizione, derivanti sostanzialmente da una partita di giro nell'ambito dei fondi attribuiti al MiUR. Lo stesso coinvolgimento degli enti locali, in ragione della loro disponibilità finanziaria, rischia di ostacolare il processo di statizzazione.

Il senatore BARANI (*ALA*), riconoscendo la rilevanza del tema oggetto dell'emendamento, sottoscrive la proposta 57.0.1 (testo 3).

Il senatore MARTINI (*PD*) esprime soddisfazione riguardo alla soluzione individuata, la quale consente di disporre di risorse adeguate ai fini della statizzazione. Richiama quindi l'attenzione sull'importanza di sostenere il Governo, chiamato a disciplinare con apposito regolamento la questione del personale addetto all'alta formazione artistica e musicale.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) rammenta le iniziative velleitarie e inconcludenti promosse dal Governo nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale. Riguardo all'emendamento in esame lamenta l'insuf-

ficienza delle risorse, con particolare riferimento al problema della stabilizzazione dei docenti precari. Esprime inoltre perplessità sulla previsione di un regolamento concernente il reclutamento del personale, atteso ormai da anni. Fa quindi presente l'intenzione del proprio Gruppo di vigilare attentamente sullo svolgimento del processo di statizzazione.

Il senatore RUTA (*PD*) si sofferma sulla necessità di fornire risposte ai docenti precari impegnati nell'alta formazione artistica e musicale, riguardante anche il settore pubblico e, a tale riguardo, fa notare come la loro stabilizzazione non comporterebbe ulteriori oneri.

La senatrice DE BIASI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 57.0.1 (testo 3), il quale costituisce a suo parere un avanzamento effettivo rispetto a una situazione che già era stata oggetto di attenzione, ma non risolta, nella scorsa legislatura.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 57.0.1 (testo 3), che, posto infine in votazione, è accolto.

Il senatore SANTINI (*PD*) suggerisce di ritirare l'emendamento 29.0.23, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno, che abbia ad oggetto una sistemazione della normativa riguardante i direttori di orchestra.

L'emendamento 29.0.23 è quindi ritirato.

Il vice ministro MORANDO propone di accantonare temporaneamente in un testo 4 l'emendamento 57.0.31 (testo 3), per la correzione della clausola di copertura degli oneri.

La Commissione passa quindi alla votazione dell'emendamento 68.53 (testo 2), sul quale la relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole.

Messo ai voti, l'emendamento 68.53 (testo 2) è approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 70.0.42 (testo 2).

Il parere del GOVERNO è conforme.

La Commissione approva quindi l'emendamento 70.0.42 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 76.0.9 (testo 3), rispetto al quale sono favorevoli i pareri della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) giudica poco comprensibile la *ratio* dell'emendamento, il quale prevede nella sostanza la sostituzione di un ente a

un altro già operante nella gestione delle risorse idriche in alcune regioni meridionali. Preannuncia pertanto l'astensione del suo Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 76.0.9 (testo 3) risulta accolto.

Sull'emendamento 96.0.17 (testo 4) interviene il sottosegretario BARETTA, il quale dà conto delle difficoltà connesse all'individuazione di una soluzione idonea per il ristoro dei danni patiti dai risparmiatori a causa dei dissesti bancari in relazione alla compatibilità con la disciplina europea. Precisa che l'emendamento prevede il ricorso a uno specifico fondo, le cui risorse derivano dai conti dormienti e dal Fondo interbancario di garanzia, posto che la dotazione dovrà necessariamente essere aumentata. In risposta a un quesito della senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*), fa presente che le risorse impiegate sono destinate anche ai soggetti che hanno investito in azioni, in quanto il summenzionato Fondo è finalizzato al risarcimento dei risparmiatori a prescindere dalla natura delle attività acquistate, non essendo giustificabile una discriminazione tra le vittime di *misselling* accertato dall'autorità giudiziaria o dall'arbitro.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) rileva l'insufficienza delle risorse messe a disposizione, che si unisce alla lunghezza eccessiva dei tempi dei procedimenti giudiziari. Ritiene opportuno menzionare esplicitamente quale criterio di accesso al beneficio il ricorso alla procedura di arbitrato, mentre la dotazione del Fondo dovrebbe essere progressivamente incrementata. Esprime peraltro apprezzamento circa la volontà di tutelare tutte le categorie di risparmiatori, comprendendo coloro che hanno investito in titoli azionari, comunque vittime di condotte scorrette.

La senatrice LEZZI (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, rilevando peraltro la necessità di incrementare il Fondo e di superare il criterio cronologico ai fini della precedenza nell'attribuzione del beneficio, che dovrebbe essere invece condizionata alla situazione economica effettiva del soggetto.

Il senatore SANTINI (*PD*) valuta favorevolmente l'emendamento in esame, riguardante la platea di risparmiatori più ampia possibile, fermo restando che le risorse destinate allo scopo dovranno essere aumentate.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) apprezza le intenzioni alla base dell'emendamento, il quale risulta tuttavia inadeguato rispetto alla gravità della questione lasciata finora irrisolta, in particolare in considerazione della necessità di disporre di risorse ben maggiori.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), nel preannunciare il voto favorevole a nome del proprio Gruppo, reputa l'emendamento una misura condivisibile, per quanto da rendere maggiormente efficace attraverso il ricorso a una dotazione finanziaria maggiore.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento riguardo all'impegno dimostrato dal Governo nei confronti dei risparmiatori vittime di comportamenti scorretti nell'ambito del sistema bancario, risultando tuttavia insufficienti le risorse messe a disposizione. Rileva inoltre come la questione dovrebbe essere opportunamente oggetto di una trattazione mirata e specifica. Fa quindi presente che il proprio Gruppo è favorevole a un impegno volto a risolvere a monte la questione e ne preannuncia l'astensione.

Il sottosegretario BARETTA ritiene condivisibile l'auspicio di un aumento delle risorse destinate al ristoro dei risparmiatori danneggiati, pur risultando prioritario evitare qualsiasi deresponsabilizzazione e, a tale proposito, specifica come i benefici destinati ai risparmiatori non debbano derivare da risorse di natura pubblica. Motiva in tal modo il ricorso ai conti dormienti ed esprime interesse nei confronti della preferenza espressa dalla senatrice Lezzi al criterio della situazione economica individuale, quale criterio per accordare la priorità nell'erogazione dei benefici, in luogo del principio cronologico; con tale finalità può essere altresì impiegato il criterio del disagio sociale dell'avente diritto. Aggiunge infine che su tali aspetti è opportuna un'ulteriore riflessione.

Posto in votazione, l'emendamento 96.0.17 (testo 4) è accolto.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 57.0.31 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO si pronuncia in senso conforme precisando che, rispetto al testo precedente, la nuova formulazione dell'emendamento prevede un più forte coinvolgimento del CREA (Consiglio per la ricerca nell'agricoltura e analisi dell'economia agraria) e quindi la possibilità di una copertura più ampia.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) critica l'emendamento: sottolinea che esso è apprezzabile solo per la parte che stabilizza i ricercatori e i tecnologi precari, ma è del tutto insufficiente rispetto alla platea dei soggetti interessati. Ricorda la generale sofferenza dei ricercatori in Italia, al cui disagio la politica dovrebbe dare finalmente una risposta. La riforma della legge Madia ha costruito la necessaria cornice normativa ma mancano le risorse e, di fatto, solo un ricercatore su dieci può essere stabilizzato. È una sorta di decimazione al contrario.

Il senatore BARANI (*ALA*) aggiunge la firma all'emendamento in esame.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), pur condividendo le critiche avanzate dal collega Bocchino, dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, trattandosi di una norma fortemente attesa dai ricercatori interes-

sati. Critica comunque l'atteggiamento del Governo e della maggioranza, auspicando che si arrivi in tempi rapidi alla stabilizzazione dell'intera platea.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) ringrazia il vice ministro Morando per la disponibilità mostrata nel trovare una migliore copertura finanziaria per la proposta emendativa. Diversamente da quanto asserito da alcuni senatori, l'emendamento, nel difficile contesto attuale, dà un enorme aiuto al settore della ricerca poiché, secondo le stime, consentirà di stabilizzare oltre tremila ricercatori. Ringrazia quindi per la preziosa collaborazione i ministri Madia, Fedeli e Martina, nonché il senatore Buemi, che ha anche chiesto di poter apporre la firma all'emendamento.

Il senatore CAMPANELLA (*Art.1-MDP*) concorda con le critiche avanzate dal senatore Bocchino: l'emendamento, pur condivisibile, è però del tutto insufficiente a risolvere i problemi dei ricercatori precari, molti dei quali saranno certamente indotti a lasciare l'Italia.

L'emendamento 57.0.31 (testo 4), posto ai voti, è approvato.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 16.0.17 (testo 2).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.24 (testo 3), preannunciando che tale proposta emendativa e le altre che saranno esaminate successivamente sono state riformulate prevedendo la copertura dei relativi oneri a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 92 del disegno di legge di bilancio.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice.

L'emendamento 3.24 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, in esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.0.9 (testo 2), 13.10 (testo 3), 16.78 (testo 2), 17.0.6 (testo 2) e 17.0.7 (testo 3).

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO si pronunciano in senso favorevole sull'emendamento 19.2 (testo 2).

Il senatore MILO (*ALA*) e la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma al suddetto emendamento.

La proposta, messa ai voti, viene quindi approvata.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 24.0.22 (testo 2).

I senatori BORIOLI (*PD*) e BATTISTA (*Art.1-MDP*) sottoscrivono l'emendamento.

La proposta 24.0.22 (testo 2), posta in votazione, è approvata.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO si esprimono in senso favorevole sulla proposta 39.43 (testo 2).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rileva con rammarico che il suddetto emendamento e molti di quelli successivi riguardano interventi microsettoriali e di scarsa rilevanza, che sembrano «mance» elettorali a favore di vari soggetti.

Il PRESIDENTE sottolinea che, anche se molte delle proposte esaminate contengono interventi modesti dal punto di vista degli stanziamenti finanziari, gli stessi riguardano però iniziative e attività di grande rilevanza sociale.

L'emendamento 39.43 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 39.76 (testo 3), 39.68 (testo 2) e 39.79 (testo 3).

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere favorevole sulla proposta 39.81 (testo 2), ha la parola la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) che rileva polemicamente come tale proposta stanzi risorse a favore della conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di uno specifico ente, mentre nei giorni scorsi sono stati respinti emendamenti che stanziavano fondi per la stessa finalità, ma rivolti a tutto il patrimonio artistico e culturale nazionale. Anche questo è un altro esempio di favoritismo solo per alcuni soggetti.

L'emendamento 39.81 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sulla proposta 39.75 (testo 2).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), pur ritenendo apprezzabile lo stanziamento di fondi previsto dall'emendamento per la ristrutturazione delle chiese ivi indicate, lamenta che analoga attenzione non sia stata riservata a favore dell'Abbazia di Scandicci, che versa da anni in stato di grave abbandono e per la cui ristrutturazione la Commissione 7^a aveva

anni fa votato un'apposita risoluzione. Denuncia quindi il mancato rispetto degli impegni da parte del Governo e delle forze di maggioranza, che, a differenza del suo Gruppo, hanno preferito favorire altri soggetti, con emendamenti palesemente inammissibili perché microsettoriali.

La senatrice LEZZI (*M5S*) stigmatizza ancora una volta l'atteggiamento di tutti gli altri Gruppi, che hanno presentato emendamenti con varie elargizioni e «mance» di sapore clientelare, indegne di parlamentari.

Il presidente TONINI invita ancora una volta a moderare i toni.

L'emendamento 39.75 (testo 2), posti ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, l'emendamento 39.82 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO si esprimono in senso favorevole sugli emendamenti 39.0.19 (testo 3), 39.0.20 (testo 3) e 40.24 (testo 3).

Il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) aggiunge la firma all'emendamento 39.0.20 (testo 3).

Con separate votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 39.0.19 (testo 3), 39.0.20 (testo 3) e 40.24 (testo 3).

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 41.0.53 (testo 3).

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), in qualità di prima firmataria del testo originario dell'emendamento, esprime profondo disappunto per lo stanziamento limitato che la nuova formulazione prevede a favore della Fondazione italiana onlus per la ricerca sulle malattie del pancreas. Si tratta infatti di un istituto di eccellenza che deve essere sostenuto in modo adeguato. Chiede pertanto un accantonamento dell'emendamento al fine di trovare una copertura più ampia.

Il PRESIDENTE segnala che questa formulazione dell'emendamento rappresenta la proposta definitiva che i relatori hanno messo a punto insieme al Governo, tenendo conto della ristrettezza delle risorse disponibili. Se la senatrice Bonfrisco ritiene di non accettare tale riformulazione, può ritirare l'emendamento.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) conferma la propria contrarietà e ritira l'emendamento 41.0.53 (testo 3).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), ritenendo comunque la proposta meritevole di considerazione, la fa sua e chiede di porla in votazione.

La proposta emendativa 41.0.53 (testo 3) è quindi messa ai voti e approvata.

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno formulato un parere favorevole sull'emendamento 42.0.11 (testo 2), ha la parola il senatore CIOFFI che chiede chiarimenti in merito. Ritene infatti immotivato che dei consiglieri di Stato della Provincia di Bolzano sia garantito il rimborso delle spese per il fatto di avere una residenza diversa da Roma.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che non si tratta di un privilegio: i consiglieri di Stato di lingua tedesca hanno infatti, per legge, l'obbligo di mantenere la residenza in provincia di Bolzano. È quindi logico che, trattandosi di un requisito legato al servizio, sia loro riconosciuta una specifica indennità.

Posto ai voti, l'emendamento 42.0.11 (testo 2) è approvato.

La relatrice ZANONI e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 47.0.10 (testo 2).

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) sostiene la proposta sottolineandone la grande importanza che dà finalmente una disciplina organica al settore dell'enoturismo, che ha una grande rilevanza anche dal punto di vista economico per molti territori italiani. Ringrazia quindi il Governo per la sensibilità mostrata.

I senatori RUTA (*PD*), Angelica SAGGESE (*PD*), LANGELLA (*ALA*), Simona VICARI (*AP-CpE-NCD*), DEL BARBA (*PD*), BOC-CARDI (*FI-PdL XVII*), BROGLIA (*PD*), VACCARI (*PD*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e BORIOLI (*PD*) aggiungono la firma alla proposta emendativa in esame.

L'emendamento 47.0.10 (testo 2) è messo ai voti e approvato.

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 48.0.63 (testo 2), le senatrice DE PIETRO (*Misto*) e SAGGESE (*PD*) dichiarano di sottoscriverlo.

Posto ai voti, l'emendamento 48.0.63 (testo 2), è quindi approvato.

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere favorevole sulla proposta 52.0.33 (testo 2), la senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) e il senatore VERDUCCI (*PD*) dichiarano di aggiungere la firma alla stessa, nonché all'emendamento 17.0.7 (testo 3).

Posta ai voti, la proposta 52.0.33 (testo 2) è approvata.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 52.0.38 (testo 3), 55.22 (testo 2), 57.0.22 (testo 2), 57.0.24 (testo 3) e 57.0.35 (testo 2).

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 59.2.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) sottoscrive il suddetto emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 59.2 è approvato.

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 66.2 (testo 3), ha la parola il senatore CIOFFI (*M5S*), che stigmatizza la suddetta proposta emendativa, in quanto reca a suo avviso interventi microsettoriali e palesemente irrilevanti.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) concorda con le osservazioni del senatore Cioffi: contesta quindi il fatto che la suddetta proposta emendativa intervenga sulla viabilità di una zona estremamente limitata dell'area circostante al Grande Progetto Pompei e non, come sarebbe più logico, sull'intero territorio interessato. Auspica una correzione durante l'esame presso la Camera dei deputati.

L'emendamento 66.2 (testo 3), posto in votazione, è approvato.

Il relatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 90.29 (testo 2).

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), pur apprezzando l'intervento previsto dall'emendamento a favore dell'ippodromo di Merano, contesta l'assenza di interventi a favore dell'intero comparto dell'ippica, da anni in grave sofferenza, e la reiterazione di elargizioni solo a favore di specifici soggetti.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che l'ippodromo di Merano svolge una serie di attività di rilevanza nazionale. Esiste inoltre un accordo tra il Ministero delle politiche agricole, la

provincia autonoma di Bolzano, l'UNIRE e il comune di Merano che prevede un intervento a favore dell'ippodromo, di cui l'emendamento costituisce attuazione.

Posta ai voti, la proposta 90.29 (testo 2) è approvata.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 101.0.18 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2960/256/5, auspicando che gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, ivi richiamati, possano trovare adeguata attuazione.

Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno G/2960/256/5, garantendo l'attenzione del Governo.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 96.0.1.

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 67.0.29 (testo 2), i senatori BORIOLI (*PD*), ZANONI (*PD*) e GUALDANI (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma.

L'emendamento 67.0.29 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La RELATRICE e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 101.0.22 (testo 2), 39.72 (testo 2), 101.0.46 (testo 2) e 104.Tab.2.10.5 (testo 2).

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) aggiunge la firma all'emendamento 39.72 (testo 2).

Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 101.0.22 (testo 2), 39.72 (testo 2), 101.0.46 (testo 2) e 104.Tab.2.10.5 (testo 2).

In risposta ad una osservazione della relatrice ZANONI (*PD*), il PRESIDENTE precisa che si procederà comunque alla verifica della copertura degli emendamenti ancora accantonati, i cui oneri sono finanziati a valere sull'articolo 92 del disegno di legge di bilancio.

In risposta alla senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), precisa che l'emendamento 39.69 risulta ancora accantonato.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) aggiunge la firma all'emendamento 39.69, riservandosi di valutarne la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore BARANI (*ALA*) sottoscrive anch'egli l'emendamento 39.69.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 3.10 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.24 è già stato approvato in una sua riformulazione.

Sull'emendamento 3.44 (testo 2), il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone una riformulazione in cui si sopprimono le lettere *b*) e *c*). Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.44 riformulato in un testo 3 viene approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.52 (testo 2), 3.84 (testo 2), 3.91, 3.120, 3.123 e 3.128.

Vengono ritirati gli emendamenti 3.124 e 3.174.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.131, 3.133, 3.134 (su cui il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti), 3.138, 3.169 (testo 2), 3.0.7 (su cui il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti), 3.0.15 e 3.0.26.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.0.9 è già stato approvato in una sua riformulazione.

L'emendamento 4.10 è ritirato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.12 (testo 2) e 4.13.

L'emendamento 5.36 è ritirato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3 (testo 2), 5.0.6, 10.0.6 (testo 2), 11.0.5, 11.0.9 (testo 3), 12.0.1, 16.61 (testo 2).

L'emendamento 16.71 è ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, è respinto l'emendamento 16.0.23.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 19.0.4, 20.7, 20.0.5 e 20.0.6 (testo 3).

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 20.0.8.

L'emendamento 21.0.15 (testo 2) è ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 21.0.17 (testo 2) e 21.0.23.

L'emendamento 21.0.29 è ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 22.0.43, 22.0.45, 23.0.10 e 23.0.42.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 24.0.5.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ritira l'emendamento 24.0.27, in vista dell'esame presso la Camera dei deputati.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 24.0.28 (testo 2), 25.15, 26.0.1 e 26.0.2 (testo 2).

Sono ritirati gli emendamenti 26.0.11 e 26.0.13.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 29.0.20 (testo 4).

L'emendamento 29.0.23 è ritirato.

La senatrice DE PIETRO (*Misto*) ritira l'emendamento 25.0.1 (testo 2) e presenta un conferente ordine del giorno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 30.0.5, 30.0.11, 30.0.21 (testo 2), 30.0.28, 30.0.30, 30.0.32 (testo 2), 30.0.38, 30.0.44 e 31.0.6.

L'emendamento 32.4 è ritirato e trasformato in ordine del giorno, a cui la senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) dichiara di voler aggiungere la propria firma.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ritira l'emendamento 32.0.1 (testo 2) e sottolinea l'importanza di sostenere le aziende italiane in Venezuela.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 30.7.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.20 (testo 2) e 36.23.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 36.35.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.38, 36.0.2, 38.0.9, 39.47, 39.52, 39.66 e 39.72.

Sono stati ritirati gli emendamenti 39.69, 40.36 (testo 3) e 40.37.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 39.0.4 (testo 2), 40.9 e 40.50.

Sono ritirati gli emendamenti 41.2 (testo 2) e 41.52.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, è respinto l'emendamento 41.33.

Sull'emendamento 41.59, dopo i chiarimenti del rappresentante del GOVERNO circa i problemi di copertura, la senatrice MATURANI (*PD*) ritira l'emendamento.

In riferimento all'emendamento 41.78, la senatrice DE BIASI (*PD*) sottolinea l'importanza di provvedere al finanziamento della ricerca biomedica. Il rappresentante del GOVERNO prospetta di rivedere la questione nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore LAI (*PD*), quindi, ritira l'emendamento 41.78.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 41.0.12, 41.0.13 e 41.0.17.

Interviene la senatrice DE BIASI (*PD*) per ricordare che l'emendamento 41.0.36 è stato sottoscritto da tutti i senatori della 12^a Commissione

e che esso è finalizzato ad un intervento di tipo strutturale per la copertura delle spese per i farmaci oncologici e per la ricerca.

Al riguardo, il rappresentante del GOVERNO fa presente, per quanto riguarda la copertura, che è stato già sperimentato come un ulteriore aumento della tassazione sui tabacchi non produca un proporzionale aumento di gettito. Condivide, tuttavia, il merito del provvedimento e prospetta di riprendere il tema durante l'esame presso la Camera dei deputati.

La senatrice DE BIASI (*PD*), quindi, ritira l'emendamento 41.0.36.

Sull'emendamento 41.0.48 (testo 2) il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti relativi al parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO. Dopo la replica del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Sono altresì respinti, dopo l'espressione del parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, gli emendamenti 47.0.5 (testo 2), 47.0.6 (testo 2), 48.0.43 e 48.0.68.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 48.0.53 (testo 2), mentre il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 51.10 (testo 2).

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 52.0.4, 52.0.37 e 55.4.

La senatrice SAGGESE (*PD*) chiede chiarimenti in merito all'emendamento 52.0.42 in materia di incentivi per le fonti rinnovabili a cui risponde il rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 52.0.42 è accolto.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 55.6 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

L'emendamento 56.4 viene anch'esso ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 56.8, 56.10, 56.13 e 56.16 (testo 2).

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 56.0.5, 56.0.6, 57.19, 57.0.1 (testo 2), 57.0.3 (testo 3), 57.0.24 (testo 2), 57.0.31 (testo 2), 57.0.35, 58.14, 58.0.1, 59.3 e 59.5 (testo 2).

Sull'emendamento 59.9, i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole. Posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 59.0.3 (testo 2) e 65.73.

Al riguardo, interviene il senatore BROGLIA (*PD*), per sottolineare il fatto che non si è stati in grado di individuare 35 milioni di euro per la ricostruzione successiva al terremoto in Emilia e per auspicare che tale obiettivo possa essere raggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 65.0.12 e 66.1.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 69.0.1.

Sull'emendamento 69.0.2 il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere favorevole. Posto ai voti, esso è accolto dalla Commissione.

Interviene il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) per sostenere l'emendamento 69.0.5 (testo 2), volto a dare riconoscimento alle condizioni di insularità della Sardegna, che è oggetto anche di un referendum popolare e di un dialogo con l'Unione europea.

Il rappresentante del GOVERNO, preso atto dei ridotti oneri della riformulazione nel testo 2, si dichiara favorevole.

Pertanto, con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, l'emendamento 69.0.5 (testo 2) è accolto dalla Commissione.

L'emendamento 69.0.9 (testo 2), posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 69.0.10 (testo 2), che ritiene vitale per la regione Valle d'Aosta, e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Al riguardo, il rappresentante del GOVERNO esprime apprezzamento per il predetto ritiro e ritiene che non sarebbe stato coerente affrontare ora il problema con poche decine di milioni di euro. Auspica che la questione

possa essere adeguatamente affrontata durante l'esame presso la Camera dei deputati.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 72.17 (testo 2), 72.24, 72.0.8 (testo 2) e 72.0.26.

In riferimento all'emendamento 72.0.40 (testo 2) interviene il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) per sottolineare l'importanza del problema delle società partecipate creato dalla legge Madia e per evidenziare il carattere non oneroso della norma.

Al riguardo, il rappresentante del GOVERNO ribadisce la contrarietà ad intervenire in una normativa di recente definizione.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, viene respinto l'emendamento 72.0.40 (testo 2).

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 76.0.1, 76.0.15, 77.38 (testo 2), 80.2, 83.0.2, 89.78, 89.81, tutti gli emendamenti accantonati alle tabelle riferiti all'articolo 94, e l'emendamento 95.0.49.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti, 95.0.57, 95.0.58, 96.0.10, 97.9, 97.10, 97.0.5 (testo 2), 100.0.1, 100.0.5 e 100.0.8.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 101.0.4, avendone verificato il meccanismo di finanziamento.

La relatrice ZANONI (*PD*) si esprime in modo conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 101.0.4 è approvato.

Ha quindi la parola il senatore SANTINI (*PD*), che illustra la riformulazione dell'emendamento 97.0.6 in un testo 2, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 97.0.6 (testo 2).

Il PRESIDENTE dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 97.0.6 (testo 2).

Dopo un breve intervento del senatore RUTA (*PD*), che sottolinea l'importanza dell'approvazione dell'emendamento 101.0.4 per il rilancio delle aree interessate, ha la parola la senatrice BULGARELLI (*M5S*), che chiede al rappresentante del Governo un chiarimento in merito all'emendamento 65.0.73 (testo 3).

Il vice ministro MORANDO ricorda che tale proposta è volta a evitare che le strutture alberghiere che hanno ospitato le popolazioni colpite dal sisma del 2016 possano essere escluse da agevolazioni fiscali in ragione del fatturato derivante da tale ospitalità, che invece risponde a un'esigenza di emergenza sociale. Poiché non si è riusciti a perimetrare le fattispecie da disciplinare a questo scopo, e premesso che al momento il parere non potrebbe quindi che essere contrario, si è convenuto di rinviare la soluzione della questione alla successiva fase dell'esame del disegno di legge in titolo, durante la seconda lettura dinanzi alla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 101.0.7, 101.0.18, 110.1 e 110.2.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 102.0.1 (testo 3), segnalando che il Ministero dell'interno non è in grado di valutare il numero di persone destinatarie della disciplina ivi proposta, che peraltro, a suo giudizio, meriterebbe una valutazione positiva.

Il senatore MICHELONI (*PD*) sottolinea come la proposta emendativa affronti in modo organico il recupero della cittadinanza degli italiani che vivono all'estero: l'attuale disciplina consente, dimostrando la contiguità, di risalire ad ascendenti fino all'anno 1870. L'emendamento 102.0.1 (testo 3) ha lo scopo di limitare l'ambito soggettivo della disciplina che regola il riconoscimento della cittadinanza, prevedendo che questo operi automaticamente limitatamente agli ascendenti di primo grado e solo su richiesta per quelli di secondo grado, che sia accertata una conoscenza minima della lingua italiana. Si tratta di un tentativo di moralizzazione del sistema, che attualmente presenta gravi criticità, e di restituzione di dignità alla cittadinanza italiana. La sua mancata approvazione costituisce un'occasione persa, prevalentemente a causa dell'ottusità del Ministero dell'interno, anche considerato il fatto che tale iniziativa avrebbe comportato un gettito, essendo prevista una tassa di 400 euro. Conclude ritirando l'emendamento 102.0.1 (testo 3).

Riprende l'esame dell'emendamento 97.0.6 (testo 2), prima momentaneamente accantonato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e della RELATRICE, l'emendamento 97.0.6 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti alle tabelle ancora accantonati, 104.Tab.2.2.5, 104.Tab.2.7.5, 104.Tab.2.8.5, 111.Tab.9.1.5, 111.Tab.9.2.5, nonché l'emendamento 119.4 (testo 2).

Ha quindi la parola il senatore BATTISTA (*Art.1-MDP*) che sostiene l'emendamento 119.8.

Con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e della RELATRICE, l'emendamento 119.8 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato un emendamento di coordinamento in merito alla proposta 59.10 (testo 2), concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), di cui dà conto.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 59.10 (testo 2) Coord., è posto ai voti e approvato.

Il PRESIDENTE dà quindi conto dell'emendamento 41.0.26 (testo 2) Coord., anch'esso destinato a risolvere una criticità in merito al testo approvato dell'emendamento 41.026 (testo 2), che con il parere favorevole della RELATRICE e del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

Tutti gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge sono respinti ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà pertanto all'esame degli ordini del giorno.

Rimettendosi i relatori al rappresentante del Governo, il vice ministro MORANDO accoglie come raccomandazione tutti gli ordini del giorno non precedentemente accolti.

Il PRESIDENTE avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo e che si passa quindi alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) censura l'andamento dei lavori, nel corso dei quali ogni tentativo di miglioramento del testo proveniente dalla sua parte politica si è infranto dinanzi a ripetuti dinieghi; dopo aver ricordato le proposte avanzate, per esempio, sulla cedolare secca e in materia di sicurezza, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Anche il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, manifestando insoddisfazione per l'andamento dei lavori.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) esprime profondo imbarazzo per l'iter del disegno di legge di bilancio per il 2018: dichiara il voto contrario del suo Gruppo, con il quale intende stigmatizzare questa manovra di bilancio, che si connota come una tipica manovra di fine le-

gislatura, approvata da una maggioranza che sostiene un Governo che ha dato pessima prova di sé.

Anche la senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore SANTINI (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo PD, sottolineando come l'approvazione all'unanimità registrata su molti dei punti più rilevanti del disegno di legge in titolo contraddica, nei fatti, il tenore e i contenuti degli interventi che l'hanno preceduto. Conclude esprimendo un sentito ringraziamento al Presidente, ai rappresentanti del Governo e a tutti i Gruppi.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al conferimento del mandato ai relatori, che ringrazia per il lavoro complesso e delicato svolto; ringrazia altresì il Presidente e il viceministro Morando per la pazienza e l'attenzione profusa durante i lavori, che hanno consentito di giungere a un esito a suo giudizio molto qualificato.

Il senatore BARANI (*ALA*) esprime il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, rammaricandosi di avere impegnato a lungo la Commissione nell'esame dell'emendamento 119.5 (testo 3), concernente il completamento delle opere inerenti la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. è chiamata a realizzare, una proposta da lui giudicata peraltro assai importante.

Anche il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo apprezzamento e riconoscenza per il ruolo svolto dal Presidente e dal Viceministro, che hanno dimostrato equilibrio e attenzione a tutti i Gruppi parlamentari nel corso dei lavori; esprime inoltre un convinto ringraziamento a tutto il personale del Senato, che ha svolto il proprio servizio con lealtà professionale e profondendo un enorme sforzo in condizioni non facili.

La senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*), all'esito di questa maratona lunga e defaticante, ringrazia i relatori, il Presidente, che ha dovuto governare una gestione oggettivamente difficile dei lavori, e il viceministro Morando; dopo aver ricordato che molti dei temi sollevati durante l'esame del disegno di legge in titolo, come quello delle pensioni, hanno trovato risposta, e che tuttavia altri non meno importanti sono stati rinviati o messi da parte, conclude dichiarando l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) dichiara il voto favorevole al mandato ai relatori, che ringrazia per l'impegno profuso, al Presidente e al viceministro Morando per lo scrupolo mostrato nell'istruttoria sempre molto dettagliata su tutte le proposte emendative. Nell'esame del disegno di legge n. 2960, come del decreto legge fiscale, la Commissione bilancio ha dato una grande prova di capacità lavorativa, con esiti di assoluta qualità.

Non essendovi altri interventi in dichiarazione di voto, il presidente TONINI interviene per ringraziare i relatori, i senatori di maggioranza e di opposizione e tutti i Gruppi, i rappresentanti del Governo e soprattutto gli Uffici del Senato per la collaborazione e il grande impegno profuso.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori Magda Angela Zanoni e Galdani a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio per il 2018 (Atto Senato n. 2960) con le modifiche accolte dalla Commissione, autorizzandoli a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 5,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

ordini del giorno

G/2960/29/5 (testo 2)

CIRINNÀ

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2013, dispone che «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016»; l'articolo 1, comma 368, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per l'anno 2017) ha esteso la suddetta proroga fino al 31 dicembre 2017;

già prima dell'entrata in vigore di tali norme, si era venuto a creare, dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 150 del 2009 un enorme contenzioso – tuttora pendente – in ordine all'utilizzabilità delle graduatorie relative alle progressioni verticali o concorsi interni (banditi anteriormente all'entrata in vigore di detta normativa), ai fini dell'assunzione dei vincitori e degli idonei (nei posti ascrivibili a qualifiche superiori);

nonostante il parere contrario all'utilizzabilità di dette graduatorie espresso nelle note circolari della Funzione Pubblica del 2011 e del 2013, molti dipendenti hanno proposto ricorso sulla base della considerazione che le progressioni verticali e i concorsi interni costituiscano «pubblici concorsi» a tutti gli effetti, e dunque la proroga è un istituto applicabile anche alle citate graduatorie, non solo a quelle dei concorsi esterni (sentenza n. 1693 del 17 febbraio 2014 del Tribunale di Roma, sezione lavoro; sentenza n. 9960 del 27 ottobre 2014 del Tribunale di Roma, sezione lavoro; sentenza del Tribunale di Roma n. 4850 del 13.05.2015; sentenza n. 3444 del 17 aprile 2012 del Tar Lazio; sentenza n. 1889 del 23 febbraio 2013 del Tar Lazio; sentenza n. 6248 del 27 dicembre 2013 del Consiglio di Stato; sentenza n. 1061 del 05 marzo 2014 del Consiglio di Stato);

il Giudice ha riconosciuto il «diritto allo scorrimento» delle predette graduatorie anche per gli idonei, e non solo l'utilizzo delle medesime

per i soggetti risultati vincitori; vi sono state anche pronunce difformi da parte del Consiglio di Stato (v. sentenza n. 136 del Consiglio di Stato del 16 gennaio 2014, che richiama il parere reso dall'Adunanza generale n. 4625 del 06 novembre 2012);

tali pronunciamenti tuttavia sono la conseguenza del nuovo orientamento legislativo inaugurato dalla cosiddetta legge Brunetta, il quale impone determinate modalità di accesso (riserva all'esterno di almeno la metà dei posti banditi) e determinati requisiti culturali (titoli di studio) anche per le progressioni fra aree; si tratta, tuttavia, di vincoli che concernono le nuove procedure di reclutamento del personale, non l'utilizzo delle graduatorie afferenti procedure già concluse; diversamente opinando, si andrebbe ad interpretare restrittivamente a posteriori la normativa sulla proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali (normativa inaugurata sin dalla legge finanziaria del 2002) e retroattivamente – a priori – la stessa legge Brunetta (che impone nuovi requisiti per le procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore, ma non regola l'utilizzo di graduatorie già approvate prima di detta entrata in vigore);

numerosi dipendenti pubblici si vedrebbero così «discriminati» solo perché collocati in graduatorie relative a concorsi riservati al personale (quando tuttavia detti concorsi erano pienamente legittimi),

considerato che:

le disposizioni recanti la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici non hanno effetti sul bilancio dello Stato, dal momento che restano invariate le facoltà assunzionali nei limiti del «turn over» fissati;

includendo le graduatorie dei concorsi interni, concernenti personale già in servizio presso le pubbliche amministrazioni, si otterrebbe addirittura un risparmio di spesa nelle assunzioni, che consentirebbe, nei limiti di assunzione del personale fissati, di poter coprire un maggior numero di posti vacanti e disponibili nelle varie aree in cui è attualmente classificato il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare una circolare finalizzata a consentire l'utilizzo delle graduatorie scaturite dalle pregresse progressioni di area riservate ai dipendenti e a chiarire che agli effetti delle disposizioni in materia di proroga della validità ed efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per «concorsi pubblici» si intendono anche i concorsi interamente riservati al personale e le progressioni verticali già banditi anteriormente alla data di entrata in vigore degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

G/2960/251/5

RUTA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960), recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020,

premessi che:

con la riforma operata dall'Unione europea nel 2006, il settore bieticolo-saccarifero europeo ha vissuto un processo di forte razionalizzazione. L'Italia, in particolare, è stato il paese che ha maggiormente ridotto la propria capacità produttiva: se oltre 100 zuccherifici sono stati smantellati in Europa, 17 (tra cui lo Zuccherificio del Molise) su 19 sono stati chiusi nella sola Italia;

lavoratori dello Zuccherificio del Molise, oggi in mobilità, in attesa della definizione di appositi percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla loro ricollocazione lavorativa, chiedono che gli venga concessa la prosecuzione, per un ulteriore periodo di 12 mesi, delle misure a sostegno del reddito;

impegna il Governo,

a convocare tempestivamente apposito tavolo di confronto, al fine di garantire soluzioni di continuità per un altro anno con forme di ammortizzatori sociali idonee ai lavoratori del settore bieticolo saccarifero già in mobilità o destinatari di altre forme di ammortizzatori sociali.

G/2960/252/5

DE PIETRO, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (AS 2960);

premessi che:

il Capo V del Titolo II del presente disegno di legge è dedicato a «Misure per il lavoro, la previdenza e l'inclusione sociale»;

il daltonismo è una condizione genetica in cui si ha un'alterata percezione dei colori. Una realtà che non compromette le capacità della persona ma che necessita una valutazione attenta delle possibili difficoltà riscontrabili nella vita quotidiana e delle soluzioni per superarle;

nel nostro Paese, purtroppo, sono ancora molti gli ostacoli che le persone daltoniche incontrano anche nella scuola e nell'accesso al mondo del lavoro;

spesso gli individui maggiormente soggetti a difficoltà in tal senso sono i bambini e gli studenti. È per questo che è necessario un riconoscimento precoce del daltonismo, in modo da poter fornire ai bambini e agli studenti della scuola dell'obbligo adeguate informazioni sulla loro condizione aiutandoli a sviluppare una positiva consapevolezza della propria diversità;

si rende necessario formare gli insegnanti affinché possano adeguare i metodi di insegnamento alle esigenze dei daltonici;

la scuola è dunque il luogo che maggiormente può contribuire a una politica di inclusione dei daltonici;

impegna il Governo:

a predisporre iniziative volte ad avviare a partire dall'anno scolastico 2017/2018 una campagna di *screening* gratuito in favore di tutti gli studenti della scuola dell'obbligo nel 2018 e successivamente da eseguire entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo, consentendo altresì ai docenti della scuola dell'obbligo la partecipazione allo *screening* su base volontaria;

a istituire corsi di formazione sul daltonismo predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da svolgersi anche in modalità telematica;

a disporre che il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole sia predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici;

a promuovere specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo, come mostre e iniziative sociali, sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari;

a prevedere l'istituzione presso il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di uno specifico Comitato interministeriale sul daltonismo, costituito da una pluralità di soggetti esperti o rappresentativi, che svolga compiti di monitoraggio della legislazione e della produzione documentale dello Stato volte al contrasto delle discriminazioni nei confronti dei daltonici, anche al fine di predisporre un Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti daltonici.

G/2960/253/5

SANTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

G/2960/254/5

BOCCHINO, PETRAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premessi che:

a predisporre gli interventi normativi con relative coperture per anticipare il ritorno alla biennalità delle progressioni stipendiali del personale suddetto, sia ai fini giuridici che economici, a partire almeno alla data del 1° Gennaio 2015;

a valutare l'opportunità di anticipare ulteriormente le previsioni di cui al paragrafo precedente alla data del 1° Gennaio 2014.

G/2960/255/5

LANIECE

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,

premessi che:

La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non intende sottrarsi al giusto contributo per il risanamento della finanza pubblica, si sottolinea che quanto successo in questi anni, dal 2012 ad oggi, ha determinato, per la Regione stessa, una situazione finanziaria di oggettiva difficoltà ed iniquità che è necessario correggere e non reiterare;

l'incidenza maggiore sul contributo richiesto dalla regione deriva dall'applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, che individua come criterio di riparto e, quindi, di assegnazione

alle diverse autonomie speciali, i consumi intermedi risultanti dal sistema SIOPE, riferiti all'anno 2011. Tale criterio di ripartizione è stato ritenuto dallo stesso MEF iniquo rispetto ad altri criteri maggiormente rappresentativi della capacità di contribuzione degli enti territoriali (PIL);

L'importo del contributo attribuito alla Regione in applicazione dell'articolo 16, comma 3, è pari a euro 144,3 milioni annui che, sommato ai contributi già previsti in favore dello Stato da altre normative, corrisponde ad un totale di 243 milioni annui, pari a circa il 20,5 per cento del bilancio;

considerato inoltre che:

la Regione ha impugnato l'articolo 16, comma 3, dinanzi la Corte costituzionale che, con sentenza n. 77 del 2015, ha affermato la legittimità del contributo se limitato nel tempo e se correlato alla disciplina del patto di stabilità, trattandosi di somme trattenute dallo Stato che la Regione non avrebbe potuto spendere in ragione del limite di spesa imposto dal patto di stabilità (« ... per effetto dell'articolo 1, comma 454 della legge n.228 del 2012, il contributo prescritto dall'articolo 16, comma 3, impugnato, e con esso l'accantonamento, cesserà di essere dovuto, in ogni caso, nel 2017»);

a partire dal 10 gennaio 2017, per effetto dell'articolo 1, comma 484, della legge n. 232 del 2016, alla Regione autonoma Valle D'Aosta «non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228». In conseguenza di ciò, con la legge di stabilità regionale n. 24/2016, non impugnata dal Consiglio dei ministri, la Regione ha disposto la riduzione dell'accantonamento in favore dello Stato, detraendo l'importo del contributo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 2017, incluso;

preso atto che:

con decreto del MEF del 9 maggio 2017, alla Regione, è stato imposto nuovamente il contributo per l'anno 2017, in applicazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, per euro 144,3 milioni;

la Regione ha impugnato il decreto dinanzi alla Corte Costituzionale e al TAR del Lazio e allo stato attuale non risulta alcuna decisione;

il disaccantonamento è stato previsto dalla legge di stabilità regionale, a decorrere dal 2017, si rende necessario raggiungere un accordo con lo Stato in relazione al predetto contributo che assicuri un giusto equilibrio tendenziale e non pregiudichi la capacità di funzionamento della Regione per effetto di contributi squilibrati e unilateralmente disposti;

tenuto conto che:

il Vice Ministro Morando si è assunto l'impegno con il Senatore Lanièce nel superare le criticità finanziarie esistenti nel corso dell'esame della legge di bilancio 2018 presso la Camera dei deputati;

impegna il Governo:

a trovare, durante il passaggio del disegno di legge in premessa presso l'altro ramo del Parlamento, le risorse finanziarie necessarie per dare piena attuazione a quanto previsto dall'emendamento 69.0.10 (Testo 2).

G/2960/256/5

DEL BARBA, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018, premesso che:

coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l'Italia è impegnata a declinare gli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell'ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale;

il 2 ottobre 2017, a seguito di un'ampia consultazione, è stata approvata dal Consiglio dei ministri la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di seguito «Strategia», predisposta dal Ministero dell'ambiente, ai sensi del cosiddetto «Collegato ambientale» (legge n. 221 del 2015);

considerato che:

con particolare riferimento alla *governance* del processo, la Strategia prevede che il Governo assicuri annualmente il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti, con riferimento a ciascuno dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030, stimolando altresì le Regioni e gli enti locali a declinare le proprie strategie per lo sviluppo sostenibile in accordo con la Strategia nazionale;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a dare attuazione al sistema di *governance* previsto dalla Strategia, in funzione dell'orientamento degli investimenti pubblici agli obiettivi dell'Agenda 2030;

a tal fine, ad assicurare la massima sinergia tra i singoli interventi, attraverso il conferimento alla Presidenza del Consiglio della funzione di coordinamento e gestione della Strategia con la collaborazione dei Ministeri dell'ambiente e degli affari esteri, rispettivamente, per la dimensione interna ed esterna del processo – e al Ministero dell'economia e delle finanze della funzione di raccordo dell'attuazione della Strategia con gli altri documenti di programmazione economica e finanziaria e di coordina-

mento della modellistica necessaria alla definizione degli obiettivi quantificati.

G/2960/257/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 39.69.

G/2960/258/5

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 89.0.6.

emendamenti**Art. 3.****3.24 (testo 3)**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 10 gennaio 2018 al 31 di-

cembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «327,8 milioni di euro per l'anno 2019, 325,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 326,7 a decorrere dall'anno 2021».

3.44 (testo 3)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4)-bis. Al comma 2-quater, ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente comma";

b) le parole: "sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000", sono sostituite dalle seguenti: "spettano fino ad un limite massimo di euro 40.000";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da ripartire in dieci rate annuali di pari importo"».

3.0.9 (testo 2)

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto)

1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le Regioni possono destinare le somme

non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

Art. 13.

13.10 (testo 3)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

1-ter. La disposizione al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».

Art. 16.**16.78 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «240,5 euro per l'anno 2018, 318,4 milioni di euro per l'anno 2019, 317,9 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Art. 17.**17.0.6 (testo 2)**

BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, PANIZZA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Affiancamento in agricoltura)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa, per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari an-

che in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 c.c.; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965.

2. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

Art. 19.

19.2 (testo 2)

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al penultimo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. All'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Art. 24.**24.0.22 (testo 2)**

RUSSO, FABBRI, FASIOLO, LAI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 24-bis.***(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)*

1. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.

3. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «329 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Art. 38.

38.0.21 (testo 3)

LAI, CUCCA, ANGIONI, URAS, ORELLANA, DE PIETRO, BIGNAMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

- a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;
- b) il munizionamento utilizzato;
- e) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-*bis*.2. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza".

5-*bis*.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009";

b) all'articolo 241-*bis*, dopo il commi 4, sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente

ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. IL comandante del poligono predispose semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma *4-ter* alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma *4-bis*. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete (SINANET) in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n.132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma *5-bis* del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo 11, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

4-nonies. Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero della Difesa, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma *5-bis.3* e *241-bis*, commi *4-bis* e *4-octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

c) all'articolo 258, dopo il comma *5-ter*, è inserito il seguente:

"*5-quater.* In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi *5-bis.1* e *5-bis.2*, e dall'articolo *241-bis*, commi

4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze annate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro"».

Art. 39.

39.43 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CROSIO, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di sostenere l'Ente nazionale sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942 n. 889, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2021».

39.68 (testo 2)

ZAVOLI, MATURANI, ASTORRE, PARENTE, PAGLIARI, BONFRISCO, DE PETRIS

Dopo il comma 13, aggiungere seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata *Accademia Vivarium novum*, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al secondo periodo alle Camere».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «329,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

39.72 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, Giovanni MAURO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 250.000;

2020: – 250.000.

39.75 (testo 2)

BARANI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).

13-ter. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 250 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele, sita in Villafranca in Lunigiana (MS)».

Conseguentemente all'articolo 92 le parole: «di 330 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «329,35 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

39.76 (testo 3)

AZZOLLINI, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, COMAROLI, ARRIGONI

Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«14. È concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di 1.000.000 euro in favore della Lega del Filo d'oro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

39.79 (testo 3)

SPOSETTI, PAGLIARI, SANTINI, RUSSO, CUCCA, MOSCARDELLI, SCALIA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito Popolare italiano, autorizzata la spesa di euro 300 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e, 2019, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, oltreché la promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 249,7 milioni di euro per anno 2018, di 329,7 milioni di euro l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

39.81 (testo 2)

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta

ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 del 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 329,8 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

39.82 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «329 milioni di euro per anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

39.0.19 (testo 3)

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. È assegnato un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera".

2. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, è assegnato un contributo di 100 mila euro per l'anno 2018 e di 400 mila euro per l'anno 2019, a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS)».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 mila euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 249,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 329,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

39.0.20 (testo 3)

RUSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trieste capitale europea della scienza 2020)

1. A decorrere dall'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze (FIT) è attribuito un finanziamento, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del progetto ESOF2020Trieste.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 400.000 euro per il 2018, 400.000 euro per il 2019 e 400.000 euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.».

Art. 40.

40.24 (testo 3)

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123), è aggiunto il seguente: "123-bis. Servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società".

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 10 gennaio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 327,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Art. 41.

41.0.26 (testo 2)

PADUA, DE BIASI, MATTESINI, MANASSERO, MATURANI, DE PIETRO, BIANCO, SILVESTRO, PAGLIARI, RICCHIUTI, BELLOT, VICARI, BIGNAMI, LANIECE, URAS, LAI, ARRIGONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui, per il triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 249,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 329,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

41.0.28-41.0.29 (testo 3)

MANDELLI, DE BIASI, BIANCONI, BIANCO, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.

2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 e pari a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 di-

cembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell’Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo pari a euro 1.186.000 per l’anno 2018 e 2.370.000 a decorrere dall’anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

5. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull’organizzazione dei servizi, sull’ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa contabile dell’Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e finanze, e tutti gli atti connessi e consequenziali».

41.0.53 (testo 3)

BONFRISCO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Contributo in favore della ricerca)

1. Al fine di sostenere l’attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500 mila euro per l’anno 2019.».

Conseguentemente all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

Art. 42.**42.0.11 (testo 2)**

ZELLER, BERGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 42-bis.**

1. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,95 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,95 milioni di euro annui».

Art. 47.**47.0.10 (testo 2)**

STEFANO, URAS, BERTUZZI, DALLA TOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 47-bis.***(Disciplina dell'attività di enoturismo)*

1. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfet-

tario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 328,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 328,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Art. 48.

48.0.63 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, D'ADDA, CONTE, COMAROLI, ANGIONI, MUSSINI, DALLA TOR, PEZZOPANE, SPILABOTTE, DE POLI, Maurizio ROMANI, FASIOLO, GAMBARO, FAVERO, PUPPATO, LIUZZI, LAI, ZIN, PAGLIARI, MASTRANGELI, IDEM, Stefano ESPOSITO, DALLA ZUANNA, CIRINNÀ, DE BIASI, DE PETRIS, DEL BARBA, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Apicoltura in aree montane)

1. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, si stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «328,16 mi-

lioni di euro annui per l'anno 2019 e di 328,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Art. 52.

52.0.33 (testo 2)

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n. 144, è incrementato di 0,5 milione di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 249,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 329 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

52.0.38 (testo 3)

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente;

«Art. 52-bis.

(Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambien-

tale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché al fine di rilanciare l'economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in favore della "Fondazione Gran Sasso d'Italia" per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «329 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

Art. 54.

54.0.33 (testo 3)

VICARI, ORRÙ, ZANONI, GUALDANI, LUMIA

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo)

1. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'articolo 9 del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

2. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.

3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati

a tempo parziale non possono essere trasformati o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

4. Per le assunzioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.

5. Il personale incluso negli elenchi allegati alla Convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui al presente articolo, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

6. Nelle more dell'espletamento della selezione, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 947, è differito al 30 agosto 2018.

7. All'onere finanziario derivante dai commi 4 e 6, e comunque entro il limite massimo di 15,5 milioni di euro per il 2018 e 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

Art. 55.

55.22 (testo 2)

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982, così come confermato dall'articolo 11 comma 1, del decreto legislativo n. 296 del 23 luglio 1999 e dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 138 del 4 giugno 2003. A tal fine il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 350 mila euro per l'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 dispongono che tale incremento viene assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 330 milioni di euro annui per l'anno 2019, di 329, 65 milioni di euro per l'anno 2020, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

Art. 57.

57.0.22 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di favorire progetti per la formulazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

57.0.24 (testo 3)

Gianluca ROSSI, MOSCARDELLI, Mauro Maria MARINO, GIACOBBE, LUCHERINI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.";

b) al comma 2, dopo le parole: "*e-bis*)" sono aggiunte le seguenti: "*e-ter*)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «319,5 milioni di euro per l'anno 2019, 324 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dai 2021».

57.0.31 (testo 4)

VERDUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS, STEFANO, BARANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), di cui si applica il comma 4, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrispondentemente ridotta.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

3. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinato alle assunzioni di cui al comma 1 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

4. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata voce: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (1), programma 6 «Politiche competitive,

della qualità agroalimentare della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» (3), *apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

57.0.35 (testo 2)

SANTINI, DALLA ZUANNA, SAGGESE, SOLLO, Lucia ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:

a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;

b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;

c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;

d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;

e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Art. 59.**59.10 (testo 2)**

SANGALLI, PARENTE

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, vengono corrisposti:

a) un'indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

11-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.

11-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 289 è soppresso;

b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. – (*Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL*) 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri'".

11-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-ter e 11-quater si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze'».

Art. 63.**63.4 (testo 4)**

SANTINI, BROGLIA, BONFRISCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

Art. 66.**66.2 (testo 3)**

MILO, LANGELLA, BARANI

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-ter. in relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilità dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 34 del 2011, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito con DPR 5 giugno 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono dei vulcano».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: "di 330 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "328 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Art. 67.**67.0.29 (testo 2)**

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

2. Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di cui al comma 1, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 5 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «325 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Art. 90.**90.29 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole, la Provincia autonoma di Bolzano, dall'UNIRE e dal Comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1.164.088 di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «328,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Art. 96.**96.0.17 (testo 4)**

SANTINI, PUPPATO, FILIPPI, DALLA ZUANNA, BELLOT, DALLA TOR, CONTE, PADUA, VACCARI, ZANONI, GUALDANI

*Dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:***«Art. 100-bis.***(Fondo di ristoro finanziario)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «Fondo di ristoro finanziario» con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre

2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessari all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

3. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del medesimo decreto, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 97.

97.0.6 (testo 2)

MOSCARDELLI, SANTINI, DI GIORGI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. Al decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – *1.* Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta a del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti

alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta venga resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1 al n. 14 dell'articolo 31 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, le imprese committenti.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».

Art. 98.

98.3 (testo 3)

Luigi MARINO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società pubbliche in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestione le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il

corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un Collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del Collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve, tra altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il Collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

Art. 101.**101.0.22 (testo 2)**

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.***(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 326 milioni per ciascuna degli anni 2019 e 2020 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

101.0.46 (testo 2)

DE CRISTOFARO, GIANNINI, URAS, SOLLO, LANGELLA, PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

*(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine
Stazione Zoologica Anton Dohrn)*

1. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «328 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

Art. 104.**104.Tab.2.10.5 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti. (27), Programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo

della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, *apportare le seguenti modifiche:*

2019:

CP: + 200;

CS: + 200,

2019:

CP: + 200;

CS: + 200.

2020:

CP: + 900;

CS: + 900.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «249,8 milioni di euro per l'anno 2018, 329,8 milioni di euro per l'anno 2019, 329,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».
